Consiglio regionale della Toscana (AOOCRT)
Protocollo. n. 0002932/02.18.03 del 12/03/2024
Fascicolo: LEX11_ODG_0749;

REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 12 Marzo 2024

AOOCRT Protocollo n. 0002932/12-03-2024

LEX 11
ODG 749
2.18.3

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio regionale
SEDE

ODG collegato alla PDL 211 - Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento al alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r.65/2014

OGGETTO: Interpretazione autentica dell'articolo 70 comma 5 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

I sottoscritti consiglieri

Considerata la PDL 211 - Semplificazioni procedurali in materia di conferenza di copianificazione e adeguamento al alle modifiche apportate al d.p.r. 380/2001. Modifiche alla l.r.65/2014

VISTO

- l'esame compiuto dalla quarta commissione sulla mozione n. 1305 (In merito alla necessità di modifica della normativa Urbanistica ed Antisismica regionale sulla installazione di manufatti e serre temporanee ad uso agricolo da parte di Imprenditore Agricolo) nella seduta del 10 gennaio 2024;
- la necessità di trasformare manufatti temporanei con tempo di presenza sul suolo aziendale inferiore ai due anni in manufatti temporanei con presenza di durata superiore;
- la necessità denunciata dagli operatori agricoli che i manufatti temporanei con permanenza sul suolo aziendale superiore ai due anni possono rimanervi fintantoché risultino necessari allo svolgimento dell'attività agricola, a prescindere dal ciclo produttivo delle specie in essi coltivate. 751 del 10 giugno 2019 "Indirizzi agli enti dipendenti per la determinazione del contributo al contenimento dei costi di funzionamento";

Rilevato infine che, anche per dare informazioni precise ai comuni e poter produrre un quadro aggiornato della presenza di serre sul territorio regionale, risulta necessario fare chiarezza sul tema con una nota esplicativa;

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

A far predisporre, agli uffici competenti della Regione, nell'ambito della prossima c.d. "Legge di Manutenzione", una interpretazione autentica dell'articolo 70 comma 5 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dove la disposizione sia da interpretarsi nel senso che i manufatti possono essere mantenuti fintantoché necessari allo svolgimento dell'attività agricola.

I consiglieri

Alessandro CAPECCHI